



Ministero della Difesa

Il Capo di Gabinetto

- VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, adottato in forza dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e successive modificazioni, ed in particolare:
- l’articolo 1, comma 4, lettera a), in forza del quale “*restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per la gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse*”;
 - l’articolo 4, comma 4, secondo cui “*Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti*”;
 - l’articolo 20, comma 1, ai sensi del quale “*Fermo quanto previsto dall’art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione*”;
 - l’art. 20, comma 3, secondo cui “*I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’art. 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e rese disponibili alla struttura di cui all’art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell’art. 5, comma 4*”;
- VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ed in particolare l’art. 17, comma 4, secondo cui “*A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell’economia e delle Finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall’Istituto nazionale di statistica ... [omissis] ... L’acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate ... [omissis] ...*”;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell’ordinamento militare*” e segnatamente l’art. 535 ai sensi del quale: “*1. E’ costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi spa», ai fini dello svolgimento*

MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO LEGISLATIVO

Per copia conforme

IL CAPOARCHIVIO

del Ministero